

CONVENZIONE con Caritas per lo svolgimento di attività di interesse generale idonee a risolvere situazioni di disagio e per l'attuazione di interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari

L'anno duemilaventicinque addìdel mese di in Malnate presso la sede Comunale

tra

l'Amministrazione Comunale di Malnate – codice fiscale, rappresentata dal Responsabile.....

e

la Caritas Locale con sede avia n. rappresentata da

autorizzati alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO che:

- l'art. 3 dello Statuto del Comune di Malnate, rubricato attuazione del principio di sussidiarietà, il quale dispone che: *"il Comune attua il principio di sussidiarietà promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; i cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale* ";
- l'art.45 dello Statuto del Comune di Malnate, rubricato libere forme associative, il quale dispone che: *"il Comune valorizza le libere forme associative riconoscendone il significato di aggregazione e di proposta dei cittadini; le libere associazioni assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune";*
- l'art. 118, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";*
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";*
- la L. 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";*
- L. 3/2008 *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";*

PREMESSO:

- che il Comune di Malnate ha come compito istituzionale quello di intervenire a favore delle persone che si trovano in condizione di disagio socio economico;
- che il Comune promuove iniziative atte a sensibilizzare ed ottenere la collaborazione della cittadinanza malnatese per interventi a favore di persone o nuclei in situazione di indigenza;
- che la messa in atto di azioni sinergiche di risposta ai bisogni, risulta l'unica strada percorribile per garantire maggiore efficacia agli interventi di contrasto al disagio economico ed alla povertà alimentare con particolare attenzione alle fasce sociali più a rischio;
- che viene riscontrata da parte dei Servizi Sociali del Comune di Malnate l'esigenza di offrire risposte più diffuse ai cittadini che presentano problematiche sociali correlate alle necessità di supporto economico e di fronteggiamento della povertà;

- che il Comune di Malnate valorizza le forme di associazionismo e cooperazione sociale presenti sul proprio territorio, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

CONSIDERATO altresì:

- che la Caritas di persegue finalità di solidarietà sociale a favore di persone in condizioni di particolare bisogno socio economico e/o di grave indigenza;
- che la Caritas promuove e realizza interventi di aiuto e di sostegno alle persone e ai nuclei familiari che versano in situazione di grave bisogno;
- che da molti anni il Comune si avvale dell'apporto della Caritas Locale riconoscendone un ruolo pregnante nel conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale e per tale ragione intende formalizzare il rapporto di collaborazione attraverso la stipula una Convenzione.

Tanto richiamato e premesso, **il Comune e la Caritas di convengono e stipulano quanto segue:**

ART. 1_OGGETTO

Il Comune e la Caritas si impegnano a collaborare per attuare interventi idonei a risolvere situazioni di disagio delle famiglie malnatesi volti a promuovere:

risposte coerenti e personalizzate rispetto alle esigenze specifiche delle persone che chiedono un aiuto, volte a soddisfare i bisogni primari e a realizzare percorsi di autonomia e di uscita dalla situazione di bisogno.

ART. 2_FINALITÀ

Promuovere:

- una progettualità che abbia come obiettivo ultimo la promozione della persona e la valorizzazione delle sue potenzialità;
- la collaborazione tra i due enti mediante il monitoraggio, la valutazione e la progettazione integrata delle situazioni di difficoltà seguite sia dal Servizio Sociale Comunale e dalla Caritas attraverso incontri periodici (con cadenza quadrimestrale);
- la sensibilizzazione della comunità ai temi della povertà.

ART. 3_IMPEGNO DELLA CARITAS LOCALE

La Caritas locale si impegna a:

- erogare alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica un "pacco spesa" contenente generi alimentari di prima necessità 1 volta al mese;
- erogare alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica un "pacco spesa" contenente generi alimentari di prima necessità in occasioni delle ricorrenze annuali, Natale, Pasqua, ecc.;
- collaborare con i Servizi Sociali del Comune al fine di sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà sociale ed economica, con la realizzazione di progetti di intervento che prevedono interventi diversificati e non solo legati all'erogazione di generi di prima necessità, minimo 10 in corso d'anno;
- promuovere delle progettualità comuni che possano favorire l'inclusione sociale delle persone in difficoltà;
- individuare il responsabile dei servizi oggetto della presente convenzione, a cui fare riferimento durante tutta la durata del servizio.

ART. 4_IMPEGNI DEL COMUNE

- comunicare al responsabile nominato dalla Caritas locale ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione;

- promuovere delle progettualità condivise che possano favorire l'inclusione sociale delle persone in difficoltà;
- favorire la sensibilizzazione della comunità malnatese ed in particolare dei giovani sul bisogno di cibo e di beni di prima necessità presente sul territorio;

ART. 5_CONTRIBUTO

Per le attività elencate nel precedente art. 3 il Comune provvederà a riconoscere un contributo annuale di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per ciascuna Caritas.

Art. 6_COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

E' prevista l' istituzione di un Tavolo di coordinamento composto dalle assistenti sociali del Comune e dai rappresentanti della Caritas che si terrà con cadenza quadrimestrale per monitorare l'attuazione della Convenzione.

La Caritas diè tenuta a produrre una relazione annuale di sintesi sull'attività svolta e sull'utilizzo del contributo ricevuto.

ART. 7_DURATA

La convenzione avrà durata per gli anni 2025/2026 e 2026/2027.

ART. 9_RESPONSABILITÀ

La Caritas locale è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per eventuali rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

ART. 11_CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Ente si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per qualunque controversia che dovesse insorgere e per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le Parti, è competente il Foro di Varese.

ART. 13_SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico della critas Locale.

Il Comune e l' Ente provvederanno alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune e l' Ente hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

La Responsabile dell'Area Servizi
alla Persona

PER LA CARITAS

Il Presidente
